



DETERMINAZIONE N. 108 DEL 29 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: Perequazione pensionistica ex dipendenti in quiescenza. Stralcio posizione eredi Russo Rosa. Incarico legale.-

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la nota trasmessa mezzo pec in data 25 novembre 2022 e registrata al n. 28509 del 28 novembre 2022 del protocollo camerale, dall'Avv. Carlo Maria Paratore, incaricato dall'Ente camerale per la difesa nel ricorso *Auteri Librante ed altri contro Camera Commercio del Sud Est Sicilia RG 2954 del 2018 Tribunale del lavoro di Catania*, con la quale è stata trasmessa la sentenza n. 3979/22 del 16 novembre 2022 del Tribunale Ordinario di Catania – Sez. Lavoro, che accoglie interamente il ricorso degli eredi Russo Rosa, contro la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

CONSIDERATO che con detta sentenza è stato interamente accolto il ricorso degli istanti pensionati con condanna dell'Ente alla riliquidazione in loro favore del trattamento pensionistico da erogarsi nel periodo corrente dall'1/01/1998 al 31/12/2000 ai sensi dell'art. 36 L.R n.6/97 ed al conseguente aggiornamento e riliquidazione del trattamento pensionistico da erogarsi dall'1/01/2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

CONSIDERATO che L'Ente è stato, infine, condannato alle spese di lite in favore del difensore dei pensionati nella misura di € 1.305,00 oltre spese generali, iva e cpa;

CONSIDERATO che in coerenza con l'appello già pendente avverso la sentenza n. 3033/2022 appare necessario proporre analogo appello parziale avverso la sentenza n. 3972/22 del 16 novembre 2022 del Tribunale del Lavoro di Catania;

CONSIDERATO che la sentenza è stata notificata al sopra citato legale in data 17 dicembre 2022 ed in ragione di ciò deve opportunamente valutarsi l'appello parziale verso la stessa nei termini di legge (30 gg dal 17 dicembre 2022);

CONSIDERATO, altresì, che, l'eccepito difetto di giurisdizione, come correttamente riportato dal Giudice, risulta superato dalla sentenza delle sezioni Unite della SC Ord.18263/2019, intervenuta nelle more del giudizio e che, quindi, non appare opportuno censurare la sentenza su tale capo di domanda.

CONSIDERATO, parimenti che non appare consigliabile appellare la sentenza in ordine all'applicabilità dell'art. 36 citato, e ciò non solo per la copiosa giurisprudenza citata dal Tribunale ma anche per il pieno riconoscimento della legittimità delle domande dei pensionati che l'Ente, già in data 28/4/2005 con nota prot. 7299U, aveva effettuato che, come citato nella stessa sentenza, era stata la stessa Amministrazione a riconoscerne la legittimità ("la suddetta amministrazione aveva riconosciuto la legittimità delle istanze volte all'adeguamento dei ratei perequativi arretrati per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000, sulla base dei criteri generali di cui all'art.6 della l.r. n. 6/97");



CHE, viceversa, appare proponibile un appello parziale solo per la rigettata eccezione di prescrizione atteso che, nonostante la difesa dell'Ente abbia eccepito con dovizia di precedenti giurisprudenziali come la prescrizione contributiva sia eccezione rilevabile d'ufficio essa è stata sbrigativamente rigettata;

CHE, l'oggetto dell'appello, quindi, sarebbe unicamente il periodo riconosciuto ai pensionati nonostante il fatto che l'eccepita prescrizione avrebbe in verità dovuto condurre il Giudice alla sua esclusione o, quantomeno, ad esprimersi compiutamente sul punto;

CHE, il gravame parziale, riconosciute ed erogate entro 120 gg dalla notifica del titolo esecutivo, le somme ai pensionati non prescritte, consentirebbe di proporre, nell'ipotesi di una azione esecutiva per la restante parte da parte dei pensionati, una sospensiva dinnanzi la Corte d'Appello stessa.

TENUTO CONTO dell'imminenza della scadenza del termine per l'appello parziale, del grave ed irreparabile danno che potrebbe in ipotesi verificarsi per l'Ente qualora la sentenza divenisse cosa giudicata includendo le somme dal 2001 al 2009;

VISTA la disponibilità manifestata nella superiore nota, di appellare parzialmente senza ulteriori compensi, da parte dell'Avv. Paratore, trattandosi di contenzioso analogo a quello già pendente avverso la sentenza n. 3033/22 del Tribunale del Lavoro di Catania;

VISTO il D.P.R. n. 254/2005;

VISTO il Decreto del Ministero di Giustizia 10/03/2014, n. 55;

ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità finanziaria;

D E T E R M I N A

- di proporre gravame parziale avverso la sentenza n. 3979/22 del Tribunale Lavoro di Catania dinnanzi la competente Corte d'Appello di Catania sezione lavoro, al fine di ottenere l'accoglimento dell'eccepita prescrizione e la conseguente esclusione delle somme prescritte dei ratei perequativi spettanti;
- di dare incarico al professionista Avv. Carlo Maria Paratore, esperto nella materia, al fine della proposizione in appello dell'Ente nei termini procedurali previsti, senza prevedere ulteriori compensi, rispetto a quelli previsti per analogo ricorso, nella propria precedente determinazione di incarico n. 93 del 19 ottobre 2022;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata Amministrazione Trasparente, nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti - Provvedimenti del Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Rosario Condorelli